

3003 Berna, 28 marzo 2014

---

## **Aeroporto di Lugano-Agno**

### **Approvazione dei piani**

Costruzione di una scala di sicurezza esterna

---

## **A. Fattispecie**

### **1. Domanda di approvazione dei piani**

#### *1.1 Domanda*

Con lettera del 6 aprile 2013 indirizzata all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), la Lugano Airport SA (LASA) ha presentato, a nome della Città di Lugano (concessionaria), una domanda di approvazione dei piani per la costruzione di una scala di sicurezza esterna.

#### *1.2 Descrizione*

Costruzione di una scala metallica di ca. 3,10 x 6,50 m su una altezza di ca. 4,40 m a est dell'ingresso principale del terminal dell'aeroporto.

#### *1.3 Motivazione*

Nell'ambito dell'adeguamento delle misure di sicurezza aeroportuali la LASA ha fatto eseguire una valutazione antincendio. L'analisi ha evidenziato alcune carenze, per ovviare alle quali si rende necessaria la realizzazione di una scala di sicurezza esterna.

#### *1.4 Documentazione relativa alla domanda*

La documentazione contiene:

- Lettera di domanda con la giustificazione del progetto (5 aprile 2013),
- Relazione tecnica (marzo 2013 con revisione del settembre 2013),
- Perizia "valutazione delle misure antincendio e di sicurezza (CISPI, Rev. 18 maggio 2012),
- Planimetria 1: 200 del 9 settembre 2013,
- Pianta del pian terreno 1:50 del 9 settembre 2013,
- Pianta del primo piano 1:50 del 9 settembre 2013,
- Vista A-A 1:50 del 9 settembre 2013,
- Viste B-B e C-C 1:50 del 9 settembre 2013.

#### *1.5 Coordinamento di costruzione ed esercizio*

Il progetto di costruzione non ha ripercussioni sull'esercizio di volo. Il regolamento di esercizio non è modificato.

## **2. Istruzione**

### *2.1 Consultazione*

Dopo verifica della documentazione, il 17 maggio 2013 l'UFAC ha inviato l'incarto al Dipartimento del territorio per consultazione. In parallelo il progetto è stato sottoposto al proprietario della particella RFD Agno n. 1300 il quale con lettera del 6 giugno 2013 ha inoltrato un'opposizione cautelativa contro la costruzione prevista sul lato ovest dell'aeroporto. In seguito, la LASA ha presentato il 9 ottobre 2013 un progetto modificato con l'ubicazione della scala a est dell'entrata principale del terminal dell'aeroporto. Il 21 gennaio 2014 il progetto è stato notificato ai proprietari delle particelle RFD Agno n. 1787, 1071 e 889. Nessuno dei proprietari fondiari ha approfittato del termine fissato per esprimersi in merito al progetto.

### *2.2 Prese di posizione*

Il Dipartimento del territorio è stato ascoltato il 17 maggio 2013 sul progetto originario e il 17 gennaio 2014 su quello modificato. In seguito a ciascuna di queste audizioni è stato presentato un parere: il primo il 3 giugno 2013 e il secondo il 30 gennaio 2014. Il parere determinante è quello del 30 gennaio 2014.

L'UFAC ha esaminato il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea (parere del 5 marzo 2014).

I pareri sono stati trasmessi alla LASA l'11 marzo 2014 affinché quest'ultima potesse esprimere eventuali considerazioni finali. Con mail del 11 marzo 2014, la LASA ha comunicato di non avere osservazioni.

L'istruzione ha potuto essere conclusa il 11 marzo 2014.

## **B. Considerandi**

### **1. In ordine**

#### *1.1 Competenza*

Il progetto di costruzione inoltrato serve all'esercizio dell'aeroporto e va pertanto considerato quale impianto d'aerodromo ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). Secondo l'articolo 37 capoversi 1 e 2 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'autorità competente per l'approvazione dei piani è il DATEC.

#### *1.2 Diritto da osservare*

La procedura d'approvazione dei piani avviene nel rispetto degli articoli 37–37h LNA e delle disposizioni dell'OSIA, in particolare degli articoli 27a–27f. Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 37 cpv. 3 LNA). Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo (art. 37 cpv. 4 LNA).

#### *1.3 Procedura*

Il progetto è territorialmente limitato e i soggetti interessati sono pochi e chiaramente identificabili. Il progetto non modifica in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'aeroporto, non tocca interessi di terzi degni di protezione e ha conseguenze trascurabili sul territorio e sull'ambiente. Si applica quindi la procedura semplificata di cui all'articolo 37i LNA.

### **2. Nel merito**

#### *2.1 Portata ed esame*

Dall'articolo 27d capoverso 1 OSIA si desume che, nel presente caso, va esaminato se il progetto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e se soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche e tecniche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. In virtù dell'articolo 27d capoverso 2 OSIA, le domande formulate in base al diritto cantonale devono essere prese in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.

## 2.2 *Motivazione*

Il progetto è necessario per soddisfare le norme antincendio ed è quindi sufficientemente motivato.

## 2.3 *Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) e pianificazione del territorio*

Il progetto si situa interamente all'interno del perimetro aeroportuale e non comporta alcuna modifica a livello di pianificazione territoriale al di fuori del comprensorio aeroportuale. Pertanto il progetto è armonizzato con le direttive della pianificazione del territorio ed è conforme agli obiettivi e condizioni del PSIA.

## 2.4 *Responsabilità dell'esercente dell'aerodromo*

L'articolo 3 capoverso 1 OSIA sancisce tra l'altro che «gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita [...]». Il titolare della concessione deve dotare l'aerodromo di un'infrastruttura adeguata e in ogni caso egli si assume la responsabilità di un esercizio sicuro (art. 10 cpv. 1 OSIA).

## 2.5 *Esigenze specifiche della navigazione aerea*

Secondo l'articolo 3 capoverso 1<sup>bis</sup> OSIA, le norme e le raccomandazioni dell'OACI che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 (allegati OACI) della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale sono direttamente applicabili agli aerodromi. L'articolo 9 OSIA stabilisce che l'UFAC deve esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea.

Da un punto di vista specificatamente aeronautico, il progetto può essere approvato senza oneri. Al solo scopo di garantire la sicurezza (security) si chiede che durante tutta la fase di costruzione sia installata sul tetto del terminal una barriera che impedisca l'accesso da parte di persone non autorizzate alla zona di sicurezza dell'aeroporto. Inoltre, le due porte di accesso «landside» devono essere protette contro l'accesso non autorizzato, cioè devono poter essere aperte solo in caso di emergenza. Esse devono anche essere securizzate e sorvegliate con mezzi adeguati.

Per consentire all'UFAC di esercitare la sua funzione di vigilanza, devono essergli notificati per iscritto l'inizio e la fine dei lavori (è sufficiente una mail a [lesa@bazl.admin.ch](mailto:lesa@bazl.admin.ch)).

## 2.6 *Requisiti tecnici*

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ribadisce che, in base alle norme previste dalla legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro e dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, sono da osservare tutte le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sul posto di lavoro, definite nelle relative ordinanze: l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e l'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro. Questi oneri valgono per l'esercente dell'aeroporto e per i datori di lavoro in generale, e non devono quindi essere indicati esplicitamente nella presente approvazione dei piani.

## 2.7 *Protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio*

Nel parere del Dipartimento del territorio, l'Ufficio dei corsi d'acqua richiama l'attenzione sul fatto che, fino alla conclusione del progetto di sistemazione e premunizione del fiume Vedeggio, persiste un pericolo di alluvionamento e che l'opera progettata, in caso di piena centenaria, potrebbe trovarsi in acqua per una profondità fino a 10 cm. Il richiamo al rischio è sufficiente. Non è necessario inserire un onere particolare a questo riguardo.

Il progetto non tocca in misura rilevante altri aspetti ambientali.

## 2.8 *Conclusione*

La domanda soddisfa i requisiti di legge. L'approvazione dei piani può essere rilasciata con gli oneri indicati.

## 3. **Emolumenti**

Le spese per l'approvazione dei piani sono calcolate in base all'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11), in particolare in base agli articoli 3, 5 e 49 capoverso 1 lettera d. Le spese per la presente decisione sono rimosse con una decisione sugli emolumenti separata, conformemente all'articolo 13 OEm-UFAC.

Le spese di vigilanza sul rispetto degli oneri disposti sono rimosse separatamente.

#### **4. Diritto di firma**

In virtù dell'articolo 49 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) Il Capo del Dipartimento può conferire a determinate persone, in determinati casi, il diritto di firmare in suo nome taluni atti. Le persone autorizzate firmano in nome del Capo del Dipartimento. Con decisione del 18 dicembre 2013, La Consigliera federale Leuthard ha conferito ai membri della direzione dell'UFAC il diritto di firmare in suo nome decisioni di approvazione dei piani secondo l'articolo 37 capoverso 2 lettera a LNA.

#### **5. Notifica e comunicazione**

La presente decisione è inviata tramite raccomandata alla concessionaria dell'aerodromo. Essa è inviata inoltre per conoscenza all'esercente dell'aerodromo, all'UFAC, al Dipartimento del Territorio e al Comune di Agno.

## C. Decisione

Il progetto della città di Lugano per la costruzione di un scala di sicurezza esterna è autorizzato come segue:

### 1. Progetto

#### 1.1 *Oggetto*

Scala di sicurezza esterna di ca. 3,10 x 6,50 m su una altezza di ca. 4,40 m a est dell'ingresso principale del terminal dell'aeroporto.

#### 1.2 *Ubicazione*

Comune di Agno, mappale n° 1053A RFD Agno.

#### 1.3 *Documentazione rilevante*

- Relazione tecnica del settembre 2013,
- Planimetria 1: 200 del 9 settembre 2013,
- Pianta del pian terreno 1:50 del 9 settembre 2013,
- Pianta del primo piano 1:50 del 9 settembre 2013,
- Vista A-A 1:50 del 9 settembre 2013,
- Viste B-B e C-C 1:50 del 9 settembre 2013.

### 2. Oneri

2.1 Per la costruzione e l'esercizio del presente impianto valgono le norme e le raccomandazioni per aerodromi dell'OACI.

2.2 La costruzione deve avvenire secondo la documentazione approvata. Modifiche sostanziali possono essere eseguite soltanto previa approvazione delle autorità federali.

2.3 Durante la fase di costruzione deve essere garantita in ogni momento la sicurezza dell'esercizio. La direzione dell'aeroporto è responsabile del relativo coordinamento.

2.4 Al più tardi dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e dopo la loro conclusione deve essere informato per iscritto l'UFAC, Sezione Piano settoriale e impianti (lesa@bazl.admn.ch).

- 2.5 I servizi cantonali sono autorizzati a verificare gli oneri da essi richiesti e a effettuare i necessari sopralluoghi. In caso di divergenze tra i servizi responsabili e la richiedente, deve essere interpellato l'UFAC, che decide in merito.
- 2.6 Durante tutta la fase di costruzione deve essere installata sul tetto del terminal una barriera che impedisca l'accesso da parte di persone non autorizzate alla zona di sicurezza dell'aeroporto.
- 2.7 Le due porte di accesso «landside» devono essere protette contro l'accesso non autorizzato e devono poter essere aperte solo in caso di emergenza. Devono inoltre essere sorvegliate con mezzi adeguati.

### **3. Emolumenti**

- 3.1 La tassa per la presente decisione è calcolata secondo il tempo impiegato e fatturata alla richiedente separatamente.
- 3.2 Le spese di vigilanza sul rispetto degli oneri disposti sono rimosse separatamente.

### **4. Notifica e comunicazione**

Notifica per raccomandata a:

- Municipio Città di Lugano, 6900 Lugano

Per conoscenza a:

- Lugano Airport SA, via Aeroporto, 6982 Agno
- Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna
- Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, 6500 Bellinzona
- Municipio del Comune di Agno, 6982 Agno.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni  
agente attraverso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

sign. Peter Müller, Direttore

(Rimedi giuridici pagina seguente)

## **Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione. I termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo Pasqua.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.